

CODICE ETICO
di
PALLACANESTRO CANTÙ S.P.A.
SOCIETA' SPORTIVA
DILETTANTISTICA



STORICO AGGIORNAMENTI	
DATA	DESCRIZIONE
15.02.2022	Approvato dal C.d.A.
04.10.2024	Approvato dal C.d.A. di Pallacanestro Cantù S.p.A. S.S.D. a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 24/2023 in materia di Whistleblowing, dell'aggiornamento del Catalogo dei reati presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e dell'emanazione delle Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.

INDICE

0. PREMESSA.....	6
1. AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI	6
2. VISIONE ETICA	7
3. COMPORTAMENTI ETICI.....	9
4. I VALORI ETICI GENERALI.....	9
4.1 LEGALITÀ.....	9
4.2 CORRETTEZZA E ONESTÀ	10
4.3 LEALE COOPERAZIONE	10
4.4 LEALTÀ SPORTIVA	10
4.5 TUTELA DELLA PERSONA, NON VIOLENZA E NON DISCRIMINAZIONE	11
4.6 TRASPARENZA, LEALTÀ E EFFICIENZA	12
4.7 TUTELA DELLA TRASPARENZA NELLA TRANSAZIONI COMMERCIALI (ANTI- RICICLAGGIO)	12
4.8 ANTICORRUZIONE	12
4.9 TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO.....	13
4.10 TUTELA DELL'AMBIENTE.....	13
4.11 RISERVATEZZA	13
5. NORME DI COMPORTAMENTO	14
5.1 CRITERI DI CONDOTTA RELATIVI AD ATTIVITÀ DI NATURA CONTABILE. AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	14
5.2 CRITERI DI CONDOTTA IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO.....	15
5.3 CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON IL PERSONALE	15
5.4 RAPPORTI IN GENERALE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	15
5.5 REGOLE DI CONDOTTA RELATIVE AI RISCHI DI CORRUZIONE E CONCUSSIONE	16
5.6 CORRETTEZZA NEI RAPPORTI COMMERCIALI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	16
5.7 CONDOTTA RELATIVA ALLE DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	16
5.8 OTTENIMENTO E UTILIZZO DI CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI PUBBLICI.....	16
5.9 CORRUZIONE TRA PRIVATI	17
5.10 ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE FRA PRIVATI.....	17

5.11 OMAGGI, REGALIE E ALTRE FORME DI BENEFICI	17
5.12 BENEFICENZA E SPONSORIZZAZIONI	17
5.13 CRITERI DI CONDOTTA PER IL RISPETTO DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E DELLE DISPOSIZIONI AMBIENTALI	18
6. DOVERI DEI TESSERATI, DEI DIRIGENTI E DEI TECNICI E DEGLI ATLETI	18
6.1 DOVERI E OBBLIGHI DEI TESSERATI.....	18
6.2 DOVERI E OBBLIGHI DEI DIRIGENTI SPORTIVI E TECNICI	19
6.3 DIRITTI, DOVERI E OBBLIGHI DEGLI ATLETI.....	20
6.4 CONFLITTO DI INTERESSI.....	20
6.5 TUTELA DEI BENI AZIENDALI.....	21
6.6 GESTIONE DELLE INFORMAZIONI	21
6.7 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE.....	21
7. RAPPORTI ESTERNI.....	22
7.1 CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON GLI STAKEHOLDERS (TRA CUI CLIENTI E SPONSOR).....	22
7.1.1 ATTIVAZIONE E MANTENIMENTO DELLE RELAZIONI COMMERCIALI	22
7.1.2 CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON I FORNITORI	22
8. APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL CODICE ETICO.....	23
9. ATTUAZIONE E CONTROLLO SUL RISPETTO DEL CODICE ETICO	23
9.1 ORGANISMO DI VIGILANZA	23
9.2 SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING – D.Lgs. 2024/2023	23
9.3 SEGNALAZIONI CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI E POLITICHE DI SAFEGUARDING.....	24
9.4 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.....	24
9.5 CONOSCENZA E DIFFUSIONE	25

0. PREMESSA

Il presente Codice Etico (di seguito "Codice") contiene le norme e i principi generali di correttezza etica che Pallacanestro Cantù S.p.A. Società Sportiva Dilettantistica (di seguito "Pallacanestro Cantù" o la "Società"), la propria governance, i propri dipendenti, i propri collaboratori e i propri tesserati devono rispettare nella conduzione degli affari e delle attività societarie.

Il Codice è un documento ufficiale di Pallacanestro Cantù S.p.A. Società Sportiva Dilettantistica e costituisce parte integrante del Modello Organizzativo, di Gestione e Controllo adottato da Pallacanestro Cantù S.p.A. Società Sportiva Dilettantistica ai sensi del D.lgs. 231/2001.

La Società si impegna a garantire una puntuale diffusione interna ed esterna del Codice Etico mediante:

- distribuzione ai componenti degli Organi Sociali, a tutto il personale e ai tesserati;
- affissione in luogo accessibile a tutti (bacheche Società);
- pubblicazione sul sito web per la fruizione dei terzi.

Nei contratti con i terzi è prevista l'introduzione di clausole e/o la sottoscrizione di dichiarazioni volte sia a formalizzare l'impegno al rispetto del Modello e del Codice Etico, sia a disciplinare le sanzioni di natura contrattuale per l'ipotesi di violazione di tale impegno.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI

Il Codice Etico della Società è vincolante e deve essere osservato dalle seguenti figure:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti "soggetti apicali");
- i dipendenti e i tesserati (cosiddetti "soggetti interni sottoposti ad altrui direzione");

In forza di specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali possono essere Destinatari di specifici obblighi per il rispetto del contenuto del Codice Etico i seguenti soggetti esterni (di seguito i "Soggetti Esterni"):

- gli agenti sportivi, i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
- i fornitori e i partner nella misura in cui essi operino per conto o nell'interesse della Società nell'ambito delle aree di attività individuate come sensibili all'interno del Modello di Organizzazione, gestione e controllo.

Sono, altresì, Destinatari del presente Codice Etico, i tifosi e tutti coloro che acquistano titoli di accesso alle manifestazioni sportive organizzate dalla Società e che, successivamente alla prima acquisizione del titolo di accesso e, quindi, alla accettazione del presente Codice Etico, partecipino agli allenamenti della squadra, nonché agli incontri amichevoli dagli stessi organizzati.

I soggetti tenuti al rispetto del Codice sono, di seguito, definiti "Destinatari".

Il rispetto dei principi contenuti all'interno del Codice Etico è un dovere morale per tutti i Destinatari al fine di perseguire gli obiettivi della società secondo i valori fondamentali dell'integrità, della trasparenza, della legalità, dell'imparzialità e della prudenza, nel pieno rispetto della normativa nazionale ed internazionale.

In particolare, agli stessi Destinatari viene chiesto di:

- conformare i propri comportamenti a quanto previsto nel Codice Etico;
- informare immediatamente l'Organismo di Vigilanza di eventuali violazioni dei principi etici di comportamento, non appena essi ne vengano a conoscenza;
- richiedere, qualora siano necessarie, interpretazioni o chiarimenti sui principi etici di comportamento definiti di seguito.

2. VISIONE ETICA

Il Codice Etico contiene i valori generali di natura etica che, insieme alle prescrizioni legali, regolamentari e contrattuali, rappresentano le indicazioni che si devono declinare nei principi comportamentali e nei protocolli di controllo presentati nelle Parti Speciali del Modello.

La Società riconosce che l'osservanza di principi di comportamento basati su valori etici sia di fondamentale importanza per la propria crescita sportiva, economica e reputazionale.

La Società crede nell'importanza della funzione sociale dello sport in generale e, in particolare, del gioco del basket, quale strumento di formazione, educazione, integrazione e aggregazione dei singoli individui.

La Società si propone di costituire un esempio di lealtà, correttezza e probità nel mondo del basket, pertanto, ripone il massimo impegno nella tutela e nello sviluppo della propria immagine e reputazione – ad esempio attraverso la promozione e la partecipazione ad iniziative di solidarietà, formazione ed integrazione sociale – e richiede altrettanto alle proprie risorse.

Consapevole dell'importanza che la condotta dei giocatori, degli allenatori, degli accompagnatori, dei dirigenti e, più in generale, di tutto il personale detiene nel perfezionamento della propria immagine, la Società richiede che tali soggetti mantengano in ogni occasione un contegno eticamente e professionalmente ineccepibile. Per contro si impegna a garantire il pieno rispetto della personalità e della professionalità dei propri collaboratori e alla valorizzazione degli stessi nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività, favorendo un clima di rispetto reciproco e rifiutando qualsiasi comportamento potenzialmente lesivo della dignità dei singoli individui.

I giocatori professionisti rappresentano il volto pubblico della Società e pertanto gli stessi devono collaborare alla diffusione dei valori cui la stessa si ispira. Essi rappresentano un modello per le nuove generazioni, sono esposti all'opinione pubblica e si impegnano al rispetto e alla diffusione dei valori profusi dalla Società con il loro comportamento indefettibile dentro e fuori dal campo di gioco. Ciò comporta che tutte le dichiarazioni rilasciate – sia nel corso di interviste ufficiali agli organi di stampa che a titolo privato tramite i propri profili sui diversi social network – debbano essere ben ponderate e

tenere in considerazione l'impatto che possono produrre sui sostenitori e, in generale, sul pubblico.

Gli stessi giocatori rappresentano, altresì, il punto di riferimento e di ispirazione per i giovani che si avvicinano al mondo del basket e per gli stessi devono offrire un esempio da seguire moralmente e umanamente ineccepibile.

La Società, consapevole che la crescita dei propri giocatori rappresenti uno strumento fondamentale di educazione e di formazione degli stessi e una preziosa risorsa, presta particolare attenzione alla corretta gestione ed organizzazione del settore giovanile, avendo particolare riguardo al rispetto degli obblighi morali ed educativi degli allenatori e di tutti i soggetti coinvolti in attività che prevedano il contatto con i giovani giocatori.

In particolare, la Società educa i giovani giocatori ai valori dell'amicizia e del rispetto reciproco, nei confronti sia dei compagni che degli avversari, promuovendo il fair play che rappresenta un valore fondamentale ed imprescindibile cui deve ispirarsi l'attività.

La Società assicura che lo svolgimento delle attività agonistiche avvenga nel rispetto delle regole, rifiutando ogni qualsivoglia comportamento che possa potenzialmente alterare e modificare il normale svolgimento della competizione e la regolarità del risultato, e ad ogni modo ricusare ogni tipologia di scommessa ad esso interconnessa.

La Società assicura, inoltre, la predisposizione di adeguate misure volte a prevenire che i giocatori, i dirigenti e tutti gli altri tesserati della società possano effettuare scommesse on line e/o praticare qualsivoglia tipologia di gioco d'azzardo quali poker, slot machine, ecc.

La Società si impegna attivamente nella lotta contro il doping e nel contrasto di qualsiasi forma di violenza fisica e verbale, sfruttamento, abusi e molestie.

Pertanto, la Società si impegna a contrastare ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazione o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore predominante.

La Società condanna ogni forma di violenza, dentro e fuori il campo da gioco. I giocatori devono mostrare rispetto per l'avversario e per le regole del gioco.

Il principio della non violenza e della lotta ai comportamenti discriminatori deve essere condiviso e diffuso anche nei rapporti con i propri tifosi. Pertanto, i giocatori, gli allenatori ed i dirigenti sono tenuti ad evitare ogni qualsivoglia incitamento al compimento di atti violenti e/o aggressivi ed a promuovere un tifo sano e privo di connotazioni discriminatorie o, comunque, offensive nei confronti dei giocatori o dei tifosi avversari.

Il Codice Etico è stato elaborato al fine di tradurre i valori etici in principi di comportamento, che i Destinatari dello stesso sono tenuti a seguire nella conduzione degli affari e delle proprie attività.

I principi etici di comportamento, contenuti all'interno del presente documento, caratterizzano pertanto l'attività della Società e guidano l'organizzazione aziendale, nel senso di dare un'indicazione programmatica a natura vincolante.

La scelta adottata dalla Società è, dunque, quella di affiancare a valori etici di portata più ampia e generali, un insieme di principi etici che meglio rispondano alle specifiche prescrizioni contenute nel D. Lgs. 231/2001.

La Società si impegna a rispettare le normative e i provvedimenti emanati dalla Federazione Italiana di Pallacanestro (FIP), della Lega Nazionale Pallacanestro, della FIBA e a diffondere una cultura societaria ispirata ai principi di correttezza e buona fede nelle attività agonistiche e nei rapporti con i soggetti esterni. Per garantire ciò risulta fondamentale la costruzione di un sistema di controllo interno che preveda il coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali allo scopo di assicurare il rispetto delle norme e delle procedure aziendali.

3. COMPORAMENTI ETICI

Con comportamento etico si intende il modo di agire che realizza il sistema di valori dell'azienda definito nel presente Codice. All'opposto, non sono etici, e favoriscono l'assunzione di atteggiamenti prevenuti e ostili nei confronti della Società, i comportamenti di chiunque, singolo o organizzazione, cerchi di appropriarsi dei benefici della collaborazione altrui, sfruttando posizioni di forza.

Nella conduzione delle attività aziendali i comportamenti non etici compromettono il rapporto di fiducia tra Pallacanestro Cantù e i propri stakeholder. Pallacanestro Cantù richiede perciò a tutte le parti interessate con le quali è in relazione di agire secondo principi e regole ispirate ad un ideale di condotta etica.

4. I VALORI ETICI GENERALI

L'attività svolta da Pallacanestro Cantù trova fondamento sui principi etici nel seguito esposti.

I suddetti principi influenzano l'operato di tutti i destinatari delle disposizioni del Codice.

4.1 LEGALITÀ

I Destinatari del presente Codice sono tenuti:

- al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti nei Paesi in cui operano, nonché delle norme aziendali interne;
- ad acquisire con diligenza la necessaria conoscenza delle norme di legge applicabili allo svolgimento delle proprie funzioni;
- ciascun dipendente è altresì tenuto ad osservare, oltre ai principi generali di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 del codice civile, anche le prescrizioni comportamentali contenute nel CCNL applicabile.

I soggetti Destinatari del Codice Etico si impegnano a promuovere condotte di massima vigilanza attiva al fine di prevenire e segnalare senza indugio ogni condotta lesiva della lealtà sportiva, ogni attività illecita, ogni rischio di infiltrazione criminale nell'ambito di operatività della società sportiva.

4.2 CORRETTEZZA E ONESTÀ

Il principio di correttezza e onestà costituisce valore fondamentale nella gestione organizzativa e implica il rispetto dei diritti di tutti i soggetti coinvolti nell'attività della Società.

Ogni attività compiuta dai Destinatari deve essere coerente con la missione e la tutela della Società, secondo le leggi nazionali, i principi generali, i regolamenti e le procedure interne. Tutti i Destinatari, qualunque sia la natura e la durata del contratto di lavoro, sono tenuti ad un comportamento etico e rispettoso delle leggi, improntato alla massima trasparenza, correttezza, efficienza.

I Destinatari devono avere la consapevolezza del significato etico delle proprie azioni e non devono perseguire l'utile personale o aziendale in violazione delle leggi vigenti o delle norme del presente Codice.

Il perseguimento dell'interesse di Pallacanestro Cantù non può mai giustificare una condotta contraria ai principi di correttezza ed onestà.

4.3 LEALE COOPERAZIONE

I Destinatari del Codice Etico si impegnano a favorire, con leale cooperazione - nei confronti delle Istituzioni pubbliche, ad ogni livello territoriale, e delle Istituzioni sportive - l'applicazione effettiva ed efficace di leggi, direttive, regolamenti o provvedimenti emanati da tali Istituzioni in tutte le materie giuridico-economiche attinenti allo sport e al basket in particolare. Essi si impegnano altresì ad assicurare la piena esecuzione, senza riserve e proteste - salvo le legittime procedure di ricorso - delle decisioni degli organi di giustizia sportiva.

4.4 LEALTÀ SPORTIVA

I Destinatari del Codice Etico si impegnano a comportarsi sia nei rapporti agonistici, sia in quelli di natura amministrativa, con la massima lealtà reciproca.

Si impegnano altresì a perseguire i legittimi risultati agonistici nel rigoroso rispetto delle regole, rifiutando e denunciando ogni pratica che possa, anche potenzialmente, alterare la normalità e la verità del risultato sportivo.

Si impegnano pertanto a rifiutare e denunciare la pratica di doping.

Si impegnano a rifiutare e a denunciare immediatamente ogni possibile contatto/colloquio/informativa, tesa all'alterazione della performance sportiva o del risultato agonistico, in quanto finalizzata alla pratica delle scommesse sportive.

In osservanza di questo impegno, i Destinatari non possono partecipare a concorsi o scommesse sportive, direttamente o per interposta persona, che abbiano ad oggetto partite di basket; assumono altresì l'obbligo di denunciare immediatamente ogni forma di raccomandazione o invito teso ad influire sulla libera formazione dei risultati sportivi espressi dal campo di gioco.

La società sportiva si impegna a promuovere al proprio interno, nonché a partecipare a tutte le iniziative rivolte alla prevenzione di frodi sportive comunque causate (a titolo esemplificativo: scommesse, accordi illeciti e doping), e comunque, finalizzate al corretto

e leale svolgimento delle competizioni, cui la società sportiva partecipa.

La società sportiva considera la propria immagine e la propria reputazione valori che devono essere tutelati e sviluppati anche attraverso la piena diffusione, condivisione e osservanza dei principi etici, di lealtà e correttezza sportiva contenuti nel presente codice. I Destinatari devono astenersi da comportamenti, sia in pubblico che in privato, che possono ledere l'immagine della società sportiva, adoperandosi per il rispetto della stessa.

4.5 TUTELA DELLA PERSONA, NON VIOLENZA E NON DISCRIMINAZIONE

I Destinatari del Codice Etico si impegnano, nello svolgimento delle attività agonistiche e di quelle ad esse preparatorie e organizzative, ad osservare con scrupolosa diligenza e responsabilità il rispetto dell'integrità fisica, morale e culturale della persona.

Sono considerati lesivi della predetta integrità tutte quelle condotte offensive ripetute in maniera sistematica poste in essere mediante la rete (cd. cyberbullismo).

La Società si impegna a promuovere condizioni e ambienti di lavoro che tutelino l'integrità psico-fisica delle persone e favoriscano propositività, creatività, partecipazione attiva, capacità di lavorare in team ed assunzione di responsabilità.

La Società si impegna a partecipare, promuovere e porre in essere iniziative volte alla tutela della salute dei propri atleti e del proprio personale.

I Destinatari del Codice Etico non devono porre in essere condotte o rilasciare dichiarazioni che, in ogni modo, possano incitare alla violenza.

La Società, tramite la propria organizzazione, si impegna a porre in essere tutte le attività e le iniziative necessarie a sensibilizzare le proprie tifoserie, in modo tale che vi sia un corretto dialogo con i tifosi quali portatori dei valori della Società sugli spalti, al fine di essere un esempio virtuoso del tifo.

La Società si impegna a combattere ogni forma di abuso e/o molestia, nonché tutti i fenomeni che incitano alla violenza e/o discriminazione, alle offese. L'impegno è volto anche a promuovere attività di sensibilizzazione contro la violenza di genere, e, comunque, qualsiasi altro fenomeno di violenza connesso allo svolgimento delle proprie competizioni.

La Società deve garantire che l'attività sportiva venga svolta nel rispetto della dignità individuale, in ambienti sicuri e immuni da interferenze esterne e, comunque, pericolose sotto il profilo sociale.

La Società deve inoltre vigilare i propri sportivi tesserati al fine di impedire ogni ricorso a pratiche dopanti.

All'interno della Società lo sviluppo professionale e la gestione dei dipendenti e dei collaboratori sono basati sul principio di pari opportunità. La Società si impegna a mettere a disposizione dei propri dipendenti, collaboratori e comunque, qualsiasi componente del proprio staff, adeguati strumenti per lo svolgimento della propria attività e per una proficua crescita professionale.

I Destinatari del Codice Etico, i Dirigenti, il personale medico e paramedico, devono assicurare la tutela dei dati personali degli atleti, specialmente di quelli attinenti alla salute, considerando il diritto alla privacy come diritto fondamentale e presidio di libertà e dignità della persona e come presupposto della corretta convivenza sportiva.

Fermo restando il principio di disciplina atletica e tecnica nei rapporti tra Società sportive, i Dirigenti, i tecnici, gli Atleti, e tutti i soggetti Destinatari del Codice Etico devono astenersi da attività di controllo della vita privata delle persone con procedure invasive della sfera di riservatezza propria della vita individuale e familiare.

Sono richiamati, in quanto applicabili all'ambito sportivo, i principi vigenti in base all'ordinamento giuridico generale, all'ordinamento sportivo e alle disposizioni dell'Autorità nazionale garante per la protezione dei dati personali.

4.6 TRASPARENZA, LEALTÀ E EFFICIENZA

Il principio della trasparenza richiede ed impone che ogni atto o comunicazione aziendale sia caratterizzato da veridicità, chiarezza, completezza, uniformità e tempestività.

L'osservanza di tale principio implica l'impegno a fornire le dovute informazioni, sia all'esterno che all'interno della Società, in modo chiaro e completo, adottando modalità comunicative, verbali o scritte, che siano di facile ed immediata comprensione.

Trasparenza significa anche assicurare la ricostruzione, tramite procedure e atti scritti o supporto documentale, delle fasi e dei controlli che hanno condotto all'assunzione di decisioni o alla divulgazione di informazioni o all'esecuzione di operazioni.

Nelle informazioni rese nei confronti dei clienti e nella formulazione dei contratti, la Società adotta uno stile che risulti chiaro, comprensibile e non fuorviante.

Nei rapporti con i terzi, la Società si impegna ad agire in modo corretto e onesto evitando di fornire informazioni ingannevoli e di porre in essere comportamenti tali da trarre indebito vantaggio da altrui posizioni di debolezza o di non conoscenza.

La Società, nella ricerca della massimizzazione dei propri risultati economici, è impegnata a stabilire corrette relazioni commerciali con i terzi, rapporti duraturi con clienti e fornitorie adeguati riconoscimenti del contributo dei propri collaboratori.

Tutti i rapporti devono essere improntati alla massima lealtà che significa fedeltà alla parola data ed ai patti, agire con senso di responsabilità, evitare conflitti di interessi, valorizzazione e salvaguardia del patrimonio aziendale, applicazione di completa buona fede in ogni attività o decisione intrapresa. Il principio dell'efficienza richiede che in ciascuna attività lavorativa sia posta la migliore qualità professionale secondo gli standard più avanzati di ciascun settore e profilo di attività.

4.7 TUTELA DELLA TRASPARENZA NELLA TRANSAZIONI COMMERCIALI (ANTI-RICICLAGGIO)

Pallacanestro Cantù adotta come principio la massima trasparenza nelle transazioni commerciali e predispone gli strumenti opportuni al fine di contrastare i fenomeni del riciclaggio e della ricettazione.

Deve essere garantito il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede nei rapporti con tutte le controparti contrattuali.

4.8 ANTICORRUZIONE

Pallacanestro Cantù condanna tutte le pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni dirette e/o indirette di vantaggi personali.

Non è ammessa alcuna forma di offerta o promessa di denaro o di beni o di benefici futuri

(ad es. prestazioni o favori) di qualsiasi natura da o verso terzi (con particolare riferimento a funzionari pubblici italiani ed esteri, loro parenti e affini) che possa essere, anche solo indirettamente, interpretata come eccedente le normali manifestazioni di cortesia ammesse nella prassi commerciale o comunque mirante ad ottenere trattamenti di favore nella conduzione degli affari.

Le uniche forme di cortesia ammesse devono rientrare nel concetto di modico valore, le stesse devono comunque essere autorizzate dalla Direzione di Pallacanestro Cantù e supportate da idonea documentazione.

4.9 TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Pallacanestro Cantù si impegna a predisporre e mantenere ambienti di lavoro sicuri e salubri nel rispetto della normativa antinfortunistica vigente, nonché a diffondere e consolidare una cultura della Sicurezza e Salute sul lavoro sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori. A tal fine Pallacanestro Cantù realizza interventi di natura tecnica ed organizzativa specifici per la salute e la sicurezza sul lavoro.

Tutti i dipendenti, collaboratori e terzi sono tenuti allo scrupoloso rispetto di tutte le misure richieste dalle procedure e dai regolamenti interni Pallacanestro Cantù S.p.A. Società Sportiva Dilettantistica in tema di Salute e Sicurezza sul lavoro. In particolare, a ciascuno è richiesto di segnalare al diretto superiore osservazioni relative a disfunzioni o possibili miglioramenti.

4.10 TUTELA DELL'AMBIENTE

Tutte le attività di Pallacanestro Cantù devono essere svolte in modo da essere conformi a quanto previsto dalle norme in materia ambientale.

Pallacanestro Cantù riconosce alla salvaguardia dell'ambiente un'importanza fondamentale ed attua un percorso di miglioramento continuo della qualità e della gestione ambientale.

4.11 RISERVATEZZA

I Destinatari del Codice assicurano la massima riservatezza delle informazioni acquisite in occasione delle attività compiute per conto della Società.

I Destinatari sono tenuti a trattare dati e informazioni aziendali esclusivamente nell'ambito e per i fini delle proprie attività lavorative e comunque, a non divulgare (comunicare, diffondere o pubblicare in alcun modo) informazioni sensibili senza l'esplicito consenso degli interessati né informazioni riservate senza l'autorizzazione della Società, nonché a rispettare la normativa ed i provvedimenti applicati per il rispetto del D.lgs.196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento Europeo 2016/679.

5. NORME DI COMPORTAMENTO

5.1 CRITERI DI CONDOTTA RELATIVI AD ATTIVITÀ DI NATURA CONTABILE. AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA

A tutti i soggetti (dipendenti e/o consulenti) che a qualunque titolo, anche quali meri fornitori di dati, siano coinvolti nella formazione del bilancio e di documenti simili o, comunque, di documenti che rappresentino la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, nonché in particolare agli amministratori, ai Sindaci e a chi ricopre posizioni apicali:

- è fatto obbligo di fornire la massima collaborazione per gli aspetti specifici, di garantire la completezza e la chiarezza delle informazioni fornite nonché l'accuratezza dei dati e delle elaborazioni;
- è vietato esporre fatti non rispondenti al vero, anche se oggetto di valutazione, ovvero omettere informazioni od occultare dati in violazione diretta o indiretta dei principi normativi e delle regole procedurali interne, in modo da indurre in errore i destinatari dei sopra menzionati documenti.

L'eventuale condotta illecita sarà considerata come commessa in danno alla Società stessa.

È vietato impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, Collegio Sindacale, all'Organismo di Vigilanza.

È vietato determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti.

A tutti coloro che hanno rapporti con Autorità Pubbliche di Vigilanza, nonché agli Amministratori, ai Sindaci e a chi ricopre posizioni apicali, è vietato ostacolarne le funzioni. È altresì vietato, nelle comunicazioni alle predette autorità, esporre fatti non corrispondenti al vero, anche se oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, o occultare con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti inerenti alla situazione medesima che avrebbero dovuto essere comunicati.

La contabilità dell'azienda risponde ai principi generalmente accolti di verità, accuratezza, completezza e trasparenza del dato registrato. I destinatari del presente Codice Etico si impegnano ad astenersi da qualsiasi comportamento, attivo o omissivo, che violi direttamente o indirettamente i principi normativi e/o le procedure interne che attengono la formazione dei documenti contabili e la loro rappresentazione all'esterno. I destinatari del presente Codice Etico sono altresì tenuti a conservare e rendere disponibile, per ogni operazione o transazione effettuata, adeguata documentazione di supporto, al fine di consentire:

- l'accurata registrazione contabile;
- l'immediata individuazione delle caratteristiche e delle motivazioni sottostanti;
- l'agevole ricostruzione formale e cronologica;
- la verifica del processo di decisione, autorizzazione e realizzazione, in termini di legittimità, coerenza e congruità, nonché l'individuazione dei vari livelli di responsabilità.

I destinatari del presente Codice Etico che vengano a conoscenza di casi di omissione, falsificazione o trascuratezza nelle registrazioni contabili o nelle documentazioni di supporto

sono tenuti a riferirne tempestivamente al proprio superiore ovvero all'O.d.V. e/o al Presidente del C.d.A. Pallacanestro Cantù S.p.A. Società Sportiva Dilettantistica promuove la formazione e l'aggiornamento al fine di rendere edotti i destinatari del presente Codice Etico in ordine alle regole (norme di legge o di regolamento, prescrizioni interne, disposizione delle associazioni di categoria) che presiedono alla formazione ed alla gestione della documentazione contabile.

5.2 CRITERI DI CONDOTTA IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO

I destinatari, nell'ambito dei diversi rapporti instaurati con la Società, non dovranno in alcun modo e in alcuna circostanza essere implicati in vicende connesse al riciclaggio di denaro proveniente da attività criminali o alla ricettazione di beni o altre utilità di provenienza illecita. Gli stessi sono tenuti, inoltre, a verificare preventivamente le informazioni disponibili sulle controparti commerciali, fornitori, partner, collaboratori e consulenti, al fine di accertare la relativa rispettabilità prima di instaurare, con essi, rapporti di affari.

5.3 CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON IL PERSONALE

La valutazione del personale da assumere viene effettuata in Pallacanestro Cantù in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto a quelli attesi ed alle esigenze aziendali, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

Le informazioni richieste in fase di selezione e assunzione sono strettamente collegate alla verifica di aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.

Nelle fasi di selezione e assunzione la funzione aziendale preposta, nei limiti delle informazioni disponibili, adotta comportamenti per evitare favoritismi, nepotismi o forme di clientelismo.

Pallacanestro Cantù evita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei propri dipendenti.

Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro, non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare.

Il personale proveniente da Paesi terzi deve essere munito di regolare permesso di soggiorno per poter lavorare in Pallacanestro Cantù.

5.4 RAPPORTI IN GENERALE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Per Pubblica Amministrazione si intende, oltre a qualsiasi Ente pubblico, qualsiasi agenzia amministrativa indipendente, persona, fisica o giuridica, che agisce in qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Nella definizione di Ente pubblico sono altresì compresi quei soggetti privati che, per ragioni preminenti di ordine politico-economico, adempiono ad una funzione pubblicistica posta a presidio della tutela di interessi generali, come gli enti gestori dei mercati regolamentati, nonché le pubbliche amministrazioni straniere.

Tutti i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti dalle funzioni aziendali a ciò espressamente delegate e autorizzate e devono svolgersi nel pieno rispetto

delle normative applicabili.

5.5 REGOLE DI CONDOTTA RELATIVE AI RISCHI DI CORRUZIONE E CONCUSSIONE

Non è ammesso né direttamente, né indirettamente, né per il tramite di interposta persona, offrire o promettere denaro, doni o compensi, sotto qualsiasi forma, né esercitare illecite pressioni, né promettere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione ovvero a soggetti incaricati di pubblico servizio o a loro parenti o conviventi allo scopo di ottenere un trattamento più favorevole per la Società in relazione al tipo di rapporto intrattenuto con l'Amministrazione stessa.

Chiunque ricevesse richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte di soggetti della Pubblica Amministrazione come sopra definiti, dovrà immediatamente: sospendere ogni rapporto con essi; informare per iscritto il proprio responsabile aziendale e l'Organismo di Vigilanza.

Le prescrizioni indicate non devono essere eluse ricorrendo a forme diverse di aiuti o contribuzioni che, sotto la veste di promessa di lavoro, incarichi, consulenze, pubblicità o altro, abbiano finalità analoghe a quelle vietate.

5.6 CORRETTEZZA NEI RAPPORTI COMMERCIALI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Nel caso di rapporti commerciali con la Pubblica Amministrazione, compresa la partecipazione a gare pubbliche, è necessario operare sempre nel rispetto della legge e della corretta prassi commerciale.

In particolare, non dovranno essere intraprese né direttamente, né indirettamente, le seguenti azioni:

- proporre o prendere in considerazione opportunità di impiego o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della P.A. a titolo personale;
- offrire o fornire omaggi che non siano di modico valore secondo la prassi aziendale;
- ottenere o utilizzare informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione delle parti.

5.7 CONDOTTA RELATIVA ALLE DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Non è consentito utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omettere informazioni per conseguire, a vantaggio o nell'interesse della Società, contributi, finanziamenti o altre erogazioni comunque denominate concesse dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall'Unione Europea.

È vietato indurre chiunque in errore, con artifici o raggiri, per procurare alla Società un ingiusto profitto con altrui danno. La violazione di tale divieto è ancora più grave se ad essere indotto in errore è lo Stato o un ente pubblico.

5.8 OTTENIMENTO E UTILIZZO DI CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI PUBBLICI

È vietato utilizzare contributi, finanziamenti, o altre erogazioni comunque denominate, qualora concesse a Pallacanestro Cantù dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall'Unione Europea, per scopi diversi da quelli per i quali gli stessi sono stati assegnati.

5.9 CORRUZIONE TRA PRIVATI

È vietato offrire, promettere o dare – anche per interposta persona – denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali, ai loro sottoposti, ai sindaci o ai liquidatori, di società o enti privati, affinché compiano od omettano un atto in violazione dei loro obblighi di fedeltà, ovvero degli obblighi inerenti al loro ufficio.

5.10 ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE FRA PRIVATI

È vietato offrire o promettere denaro o altre utilità non dovuti ai soggetti apicali, ai sindaco ai liquidatori, di società o enti privati, affinché compiano od omettano un atto in violazione dei loro obblighi di fedeltà, ovvero degli obblighi inerenti il loro ufficio, qualora l'offerta o la promessa non venga accettata.

5.11 OMAGGI, REGALIE E ALTRE FORME DI BENEFICI

Non è consentito offrire/ricevere direttamente o indirettamente denaro, regali, o benefici di qualsiasi natura a titolo personale a/da dirigenti, funzionari o impiegati di clienti, fornitori appartenenti ad altre Società ovvero ad enti della Pubblica Amministrazione, Istituzioni Pubbliche o altre Organizzazioni allo scopo di trarre indebiti vantaggi ovvero di influenzare l'autonomia di giudizio del destinatario. Non è consentito effettuare o acconsentire ad elargizioni o promesse di denaro, beni o altre utilità di qualsiasi genere con soggetti rappresentanti o dipendenti di altre società, anche clienti o fornitori, finalizzate ad ottenere favori indebiti o comunque benefici in violazione di norme di legge. È, altresì, vietato adottare forme indirette di corruzione nei confronti di persone vicine al soggetto che si intende corrompere, non essendo in alcun modo consentito eludere i principi del Modello tramite comportamenti a prima vista legittimi ma che nascondono finalità illecite.

Atti di cortesia, come omaggi e forme di ospitalità sono consentiti, purché di modico valore tali da poter essere considerati usuali in relazione alla ricorrenza, da non compromettere l'integrità e la reputazione e da non influenzare l'autonomia di giudizio del destinatario. In ogni caso, tali spese devono sempre essere autorizzate secondo specifiche procedure aziendali e documentate in modo adeguato.

5.12 BENEFICENZA E SPONSORIZZAZIONI

Pallacanestro Cantù può effettuare contributi limitatamente a enti e associazioni dichiaratamente senza fini di lucro e con regolari statuti e atti costitutivi, che siano di elevato valore culturale, sociale o benefico.

Eventuali attività di sponsorizzazione, che possono riguardare i temi del sociale, dell'ambiente, dello sport, dello spettacolo e dell'arte, possono essere destinate solo ad eventi che offrano garanzia di qualità.

In ogni caso, nella scelta delle proposte cui aderire, anche in riferimento alle sponsorizzazioni che la Società riceve, Pallacanestro Cantù presta particolare attenzione verso ogni possibile conflitto di interessi di ordine personale o aziendale e ne opera una gestione trasparente.

5.13 CRITERI DI CONDOTTA PER IL RISPETTO DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E DELLE DISPOSIZIONI AMBIENTALI

Il tema della Salute e Sicurezza sul lavoro e della salvaguardia dell'ambiente sono principi inderogabili nell'attività di Pallacanestro Cantù, che orientano le decisioni aziendali e i comportamenti individuali di tutti i dipendenti.

In ambito Sicurezza, Pallacanestro Cantù adotta i seguenti principi e criteri fondamentali in base ai quali vengono prese le decisioni:

- a) evitare i rischi;
- b) valutare i rischi che non possono essere evitati;
- c) combattere i rischi alla fonte;
- d) tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- e) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- f) programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- g) impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

In tema di Ambiente, Pallacanestro Cantù favorisce:

- l'uso, nel rispetto delle previsioni contrattuali, di processi, tecnologie e materiali che consentano la riduzione dei consumi delle risorse naturali e che comportino il minor impatto ambientale;
- la limitazione della produzione di rifiuti attraverso, ove possibile, il loro riutilizzo.

Tutte le attività di Pallacanestro Cantù devono essere svolte in modo da essere conformi a quanto previsto dalle norme in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro. I destinatari del presente Codice sono tenuti a partecipare, con il proprio operato, alla realizzazione degli obiettivi ambientali e di sicurezza che, annualmente, Pallacanestro Cantù si impone.

6. DOVERI DEI TESSERATI, DEI DIRIGENTI E DEI TECNICI E DEGLI ATLETI

6.1 DOVERI E OBBLIGHI DEI TESSERATI

A carico di tutti i tesserati vi sono i seguenti doveri e obblighi:

- a) comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati;
- b) astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- c) garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- d) impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
- e) impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;

- f) instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;
- g) prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- h) affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- i) collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- j) segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni situazioni, anche potenziali, che esponcano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

6.2 DOVERI E OBBLIGHI DEI DIRIGENTI SPORTIVI E TECNICI

A carico di tutti i dirigenti sportivi e tecnici vi sono i seguenti doveri e obblighi:

- a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
- c) contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;
- d) evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;
- e) promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- f) astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;
- g) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- h) comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- i) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante social network;
- j) interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
- k) impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
- l) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
- m) dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- n) sostenere i valori del sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati

per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;

- o) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- p) astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;
- q) segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni situazioni, anche potenziali, che esponano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

6.3 DIRITTI, DOVERI E OBBLIGHI DEGLI ATLETI

A carico di tutti i dirigenti sportivi e tecnici vi sono i seguenti doveri e obblighi:

- a) rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- b) comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;
- c) comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
- d) prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- e) rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- f) rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- g) mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- h) riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;
- i) evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- j) astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difforni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
- k) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 situazioni, anche potenziali, che esponano sé o altri a pericolo o pregiudizio.

6.4 CONFLITTO DI INTERESSI

Tutti i dipendenti e i tesserati di Pallacanestro Cantù S.p.A. Società Sportiva Dilettantistica

sono tenuti ad evitare situazioni da cui possano scaturire conflitti di interessi e ad astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui sono venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.

Nel caso in cui si manifesti anche solo l'apparenza di un conflitto di interessi il dipendente e il tesserato sono tenuti a darne comunicazione al proprio diretto responsabile, il quale deve informare la Direzione per valutarne l'effettiva presenza.

6.5 TUTELA DEI BENI AZIENDALI

Ogni dipendente e tesserato è tenuto ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali assegnati nonché impedirne l'uso fraudolento o improprio, attraverso comportamenti responsabili e in linea con gli obiettivi e le norme operative predisposte per regolamentarne l'utilizzo, documentando con precisione il loro impiego.

L'utilizzo degli strumenti aziendali deve essere funzionale ed esclusivo allo svolgimento delle attività lavorative o agli scopi autorizzati dalle funzioni interne preposte.

6.6 GESTIONE DELLE INFORMAZIONI

Ogni dipendente e tesserato deve conoscere e attuare quanto previsto dalle politiche e dalle norme aziendali in tema di sicurezza delle informazioni per garantirne l'integrità, la riservatezza e la disponibilità. Le informazioni acquisite nello svolgimento delle attività assegnate devono rimanere strettamente riservate e opportunamente protette e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate, sia all'interno, sia all'esterno della Società, se non nel rispetto della normativa vigente e delle procedure aziendali. Tale obbligo dovrà perdurare anche in caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto lavorativo.

6.7 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

Ogni dipendente e tesserato è tenuto ad informare adeguatamente ogni parte terza con la quale vengano in contatto nell'ambito dell'attività lavorativa, circa l'esistenza del Codice Etico e gli impegni e obblighi che esso impone ai soggetti esterni.

È, inoltre, fatto obbligo di segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali violazioni ovvero istruzioni ricevute contrastanti con la Legge, con il Modello di Organizzazione di Pallacanestro Cantù S.p.A. Società Sportiva Dilettantistica, con il contenuto dei contratti di lavoro, con la normativa interna o con il presente Codice Etico.

È vietata qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di chi ha fatto segnalazioni, in buona fede, di possibili violazioni del Codice Etico e del Modello di Organizzazione presente in azienda.

È, altresì, vietato accusare altri dipendenti di violazioni con la consapevolezza che queste non sussistono.

In ogni caso, qualora si verificasse una delle circostanze suesposte (ritorsioni/accuse infondate), è prevista l'adozione di sanzioni disciplinari, come indicato agli artt. 6, co. 2, lett. e), e 7, co. 4, lett. b) del D.lgs. 231/2001 e meglio specificate nel Modello di Organizzazione di Pallacanestro Cantù S.p.A. Società Sportiva Dilettantistica.

Z. RAPPORTI ESTERNI

7.1 CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON GLI STAKEHOLDERS (TRA CUI CLIENTI E SPONSOR)

7.1.1 ATTIVAZIONE E MANTENIMENTO DELLE RELAZIONI COMMERCIALI

Nell'avviare relazioni commerciali e nella gestione di quelle già in essere è fatto divieto, sulla base delle informazioni pubbliche e/o disponibili nel rispetto delle normative vigenti, di instaurare e mantenere rapporti:

- con soggetti implicati in attività illecite, in particolare connesse ai reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001 e, comunque, con soggetti privi dei necessari requisiti di serietà ed affidabilità commerciale;
- con soggetti che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a non rispettare la dignità umana e la personalità individuale e/o a violare i diritti fondamentali della persona;
- con soggetti che non si impegnino formalmente con la Società, ad esempio in ambito contrattuale, a rispettare la normativa di legge vigente in materia di lavoro, con particolare attenzione alla salute e sicurezza dei lavoratori, nonché in generale tutti i principi previsti dal presente Codice Etico.

7.1.2 CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON I FORNITORI

I processi di approvvigionamento di beni e servizi sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo per la Società e alla concessione delle pari opportunità per ogni fornitore. Sono altresì fondati su comportamenti precontrattuali e contrattuali tenuti nell'ottica di un'indispensabile e reciproca lealtà, trasparenza e collaborazione.

In particolare, i dipendenti di Pallacanestro Cantù addetti a tali processi sono tenuti a:

- non precludere ad alcuno, in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere alla stipula di contratti, adottando nella scelta della rosa dei candidati criteri oggettivi e documentabili;
- assicurare in fase di selezione del fornitore una concorrenza sufficiente considerando un'arsenaletto adeguato di candidati.

Eventuali deroghe devono essere autorizzate e documentate.

È vietato ai dipendenti ottenere vantaggi per sé o per altri quale conseguenza diretta o indiretta dei rapporti con i fornitori.

Nel caso in cui un fornitore adotti comportamenti non in linea con i principi del presente Codice, Pallacanestro Cantù sarà legittimata a prendere gli opportuni provvedimenti, fino a precludere eventuali altre occasioni di collaborazione.

Le violazioni dei principi stabiliti dal Codice Etico comportano, infatti, meccanismi sanzionatori. A tal fine, nei singoli contratti, sono previste apposite clausole finalizzate a garantire il rispetto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione nell'ambito delle forniture.

8. APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL CODICE ETICO

Il presente Codice Etico è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Pallacanestro Cantù S.p.A. Società Sportiva Dilettantistica il 15.02.22 e successivamente aggiornato il 04.10.2024.

Eventuali modifiche e/o aggiornamenti sono approvati dal medesimo organo sociale e prontamente comunicati ai soggetti interessati.

9. ATTUAZIONE E CONTROLLO SUL RISPETTO DEL CODICE ETICO

9.1 ORGANISMO DI VIGILANZA

Pallacanestro Cantù S.p.A. Società Sportiva Dilettantistica ha nominato un Organismo di Vigilanza (di seguito anche O.d.V.) al quale spettano, tra gli altri, i seguenti compiti:

- controllare il rispetto del Modello di Organizzazione e del Codice Etico, nell'ottica di ridurre il pericolo di commissione dei reati previsti dal Decreto 231/2001;
- fornire ai soggetti interessati tutti i chiarimenti e le delucidazioni richieste, incluse quelle relative alla legittimità di un comportamento o condotta concreti, ovvero alla corretta interpretazione delle previsioni del Modello o del Codice Etico;
- seguire e coordinare l'aggiornamento del Modello e del Codice Etico anche attraverso proprie proposte;
- promuovere e monitorare l'implementazione, da parte della Società, delle attività di comunicazione e formazione sul Modello ed, in particolare, sul Codice Etico;
- segnalare agli organi aziendali competenti le eventuali violazioni rilevate del Modello o del Codice Etico, proponendo la sanzione da irrogare e verificando l'effettiva applicazione delle sanzioni eventualmente irrogate.

9.2 SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING – D.LGS. 2024/2023

Pallacanestro Cantù S.p.A. Società Sportiva Dilettantistica rientra nell'ambito di applicazione soggettivo del D.Lgs. 23/2024 (recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" - c.d. Sistema di Whistleblowing), in quanto soggetto del settore privato che ha adottato il Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01, con una media di lavoratori subordinati inferiori a 50 (art. 2, comma 1, lett. q, numero 3 D.Lgs. 24/2023).

Costituiscono violazioni rilevanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 24/2023: condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nelle tipologie di segnalazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), numeri 3), 4), 5), 6). I "Segnalanti" (e cioè, ex art. 3, comma 3, D.Lgs. 24/2023, lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, collaboratori, fornitori di beni o servizi, liberi professionisti e consulenti, volontari e tirocinanti, azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza)

che vengano a conoscenza di un fatto e/o una circostanza idonei ad integrare una violazione su richiamate ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 24/2023, sono tenuti a darne tempestiva segnalazione all'Organismo di Vigilanza di Pallacanestro Cantù, in qualità di Gestore delle segnalazioni.

A tal fine, Pallacanestro Cantù ha istituito i seguenti canali di segnalazione interni, che garantiscono la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa e della relativa documentazione:

Segnalazioni in forma scritta:

Piattaforma informatica
ParrotWB:
<https://pallacanestrocantu.parrotwb.app/>

Segnalazioni in forma orale:

Incontro diretto richiedibile mediante
Raccomandata A/R indirizzata a:
Organismo di Vigilanza di Pallacanestro
Cantù presso Via Como 216, 22063
Cantù (Co)

Le informazioni relativi ai canali di segnalazione sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro e pubblicate nel sito internet di Pallacanestro Cantù.

È vietata qualsiasi forma di ritorsione nei confronti degli enti o delle persone di cui all'art. 3 del D.Lgs. 24/2023, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 24/2023: tali forme di ritorsione sono nulle ai sensi dell'art. 19, comma 3 del D.Lgs. 24/2023.

9.3 SEGNALAZIONI CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI E POLITICHE DI SAFEGUARDING

Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione, nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, Pallacanestro Cantù ha nominato un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

A tale Responsabile possono essere segnalati eventuali abusi, violenze e discriminazioni, garantendo la riservatezza e l'anonimato per il segnalante. Le segnalazioni possono essere effettuate attraverso il seguente canale:

safeguarding@pallacanestrocantu.com

Inoltre, con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni, è istituito presso la Federazione Italiana Pallacanestro il Safeguarding Officer, con delibera del Consiglio Federale.

Tutte le informazioni sono pubblicate sulla home page del sito federale all'interno della sezione "Safeguarding".

9.4 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Qualsiasi violazione al presente Codice potrà comportare l'applicazione di un provvedimento disciplinare da determinarsi sulla base della gravità della violazione stessa, come specificato dal Modello Organizzativo.

Il Consiglio di Amministrazione nei casi più significativi stabilirà le azioni del caso da intraprendere nell'eventualità di una violazione.

Tali azioni dovranno mirare in maniera responsabile a scoraggiare le trasgressioni e a promuovere la responsabilità e l'ottemperanza a questo Codice. Per stabilire le azioni da intraprendere in ogni singolo caso, il Consiglio di Amministrazione dovrà tenere conto di tutte le informazioni a disposizione, incluse la natura e la gravità della violazione, se sia riconducibile ad un episodio isolato oppure ripetuta nel tempo, se la violazione appaia intenzionale o involontaria, se il soggetto sia stato precedentemente informato sul comportamento corretto da tenere e se lo stesso soggetto abbia commesso altre violazioni in passato.

9.5 CONOSCENZA E DIFFUSIONE

Il Codice Etico è portato a conoscenza delle parti interessate interne ed esterne per mezzo di apposite attività di comunicazione e diffusione.

In particolare, la Società si impegna a garantire una puntuale diffusione interna ed esterna del Codice Etico mediante:

- distribuzione ai componenti degli Organi Sociali, a tutto il personale e ai tesserati;
- affissione in luogo accessibile a tutti (bacheche Società);
- pubblicazione sul sito web per la fruizione dei terzi.

Nei contratti con i terzi è prevista l'introduzione di clausole e/o la sottoscrizione di dichiarazioni volte sia a formalizzare l'impegno al rispetto del Modello e del Codice Etico, sia a disciplinare le sanzioni di natura contrattuale per l'ipotesi di violazione di tale impegno.

L'adeguata conoscenza e comprensione del Codice Etico da parte di tutto il personale è assicurata attraverso programmi di informazione e formazione definiti dalla Società.

È responsabilità di ciascun dipendente consultare il proprio responsabile diretto per qualsiasi chiarimento relativo all'interpretazione o all'applicazione delle regole di comportamento contenute nel presente Codice.